



TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonio Stanislao Fiduccia	Presidente
dott.ssa Caterina Lauro	Giudice Relatore
dott. Giampiero Lattanzio	Giudice

all'esito dell'udienza del 21/10/2020

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. /2020 promosso da:

S.R.L., in persona del legale rappresentante, e per essa, in forza di procura per atto del Notaio del 20/07/2017, rep. e racc. (doc. 1), registrato a Milano il al n. Serie 1T, " S.p.A." (nuova denominazione assunta da " S.p.A."1 - già " Management Bank S.p.A.") con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato presso il suo studio in

RECLAMANTE

contro

Gabriella (c.f.:) con il patrocinio dell'avv. Dario Nardone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara alla Via Alento n. 127

RECLAMATA

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Con atto di citazione in opposizione avverso l'atto di precetto, Garbiella ha domandato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, adducendo i motivi di seguito indicati: 1) invalidità della cessione del credito ai sensi dell'art. 58 TUB; 2) l'invalidità della Procura conferita a e difetto di rappresentanza processuale; 3)

omessa notifica del decreto ingiuntivo; 5) omessa sottoscrizione o conferimento di *fideiussione omnibus* da parte dell'attrice; 6) illegittimità dell'importo precettato, tenuto conto dell'applicazione di tassi di interesse usurari; 7) nullità del contratto in presenza di clausole vessatorie.

Con ordinanza del 2.07.2020 il giudice, dott.ssa Roberta Mastropietro, ha accolto la richiesta di sospensione.

Avverso tale provvedimento la ricorrente propone reclamo ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., chiedendone la riforma e la conseguente revoca della sospensione del titolo esecutivo deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché l'erronea valutazione delle prove e confermando quanto già dedotto avverso gli altri motivi di opposizione nella fase dinanzi al primo giudice.

Si è costituita la reclamata la quale ha domandato il rigetto del reclamo e la conseguente conferma del provvedimento impugnato.

All'udienza del 21.10.2020 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e il Collegio si è riservato di decidere.

2. Il reclamo è infondato per le ragioni di seguito esposte.

Il primo giudice ha ritenuto fondata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo in ragione della mancanza di prova circa la titolarità del credito da parte dell'opponente, ritenuti assorbiti i restanti motivi di opposizione.

In particolare ha ritenuto insufficiente, a tal fine, l'estratto della Gazzetta Ufficiale recante la cessione dei crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. tra S.p.A. e l'odierna reclamante.

In proposito deve rilevarsi che, con riferimento alla questione in esame, si contrappongono due diversi orientamenti giurisprudenziali di legittimità.

Un primo orientamento, menzionato dalla reclamante, reputa sufficiente ai fini della prova della cessione del credito in blocco in applicazione della richiamata disciplina l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (si veda in proposito tra le tante Cass. civ., sentt. nn. 4334/2020, 15884/2019, 31118/2017).

Ad avviso di un altro e più convincente orientamento, sposato anche dal primo Giudice, l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. (si veda, in proposito, Cass. civ., ord. n. 5617/2020, 22151/2019). La Suprema Corte in tali pronunce non condivide la tesi di assegnare

all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il ruolo di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco. Secondo la Suprema Corte l'art. 58, co. 4, TUB infatti, risponde ad una funzione diversa e di portata più limitata, intervenendo - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264, co. 2, c.c. allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. In definitiva, la norma dell'art. 58, co. 4, TUB si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il momento a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass. civ. n. 22548/2018). Ciò nel presupposto che vi sia stata una cessione avente ad oggetto quel particolare credito: secondo la Corte, infatti, la previsione dell'art. 58, co. 4, TUB non provando la cessione, si applica solo al caso in cui una cessione rilevante effettivamente esista.

In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad "aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" (art. 58, co. 1, TUB), non essendo sufficiente - in questa sua "minima" struttura informativa - a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi. *"E' per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che "si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., sent. n. 4116/2016).*

Affermato che il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, conclude, quindi, la Corte che: *"assunta questa diversa prospettiva, (che) - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un*

credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)."

Altra pronuncia della Suprema Corte si spinge fino a ritenere necessario che nell'avviso di cessione siano puntualmente indicati, se non l'enumerazione dei crediti oggetto della cessione, per lo meno gli estremi del contratto ceduto insieme ad altri criteri utili ad acclarare che in effetti il contratto sia ricompreso tra quelli ceduti (Cass. civ. sent. n. 2780/2020).

3. Ebbene, nel caso qui specificamente in esame, il primo giudice ha fatto applicazione dei suddetti principi evidenziando come il credito oggetto di causa (identificato con il codice indicato nella lettera del 25.01.2018, indirizzata alla reclamata) non risulta tra quelli indicati nel documento cui si accede mediante il link pubblicato in Gazzetta Ufficiale e nel sito web di S.p.A. Né la dichiarazione unilaterale resa da in proposito con il documento sub. 11 appare idonea a colmare tale mancanza, esistente in origine al momento della pubblicazione dell'avviso di cessione. La mancata espressa contestazione dei documenti sub 11 e 12 del fascicolo della reclamante da parte della reclamata, a fronte del complessivo tenore della comparsa, non valgono a ritenere incontestato tra le parti che vi sia stata una valida cessione del credito, tenuto conto, peraltro, dell'espressa richiesta di conferma dell'ordinanza impugnata sotto questo aspetto.

Infine, va evidenziato come la descrizione dell'oggetto dei crediti ceduti (*"tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di S.p.A. derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate."*), sia vaga e onnicomprensiva, facendo riferimento a contratti deteriorati relativi ad un lasso temporale corrispondente ad un quarantennio, senza puntuale indicazione di quella che dovrebbe essere il tratto distintivo dei rapporti ceduti, ma solo i generici contorni degli stessi.

Consegue, quindi, la conferma del provvedimento impugnato e il rigetto del reclamo

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri stabiliti dal d.m. n. 55/2014 tenuto conto della qualità e della quantità dell'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615, co. 1, e 669 *terdecies* c.p.c.

Rigetta il reclamo;

Condanna la reclamante a rifondere alla reclamata le spese di lite che si liquidano d'ufficio in euro 1.500,00.

Avezzano, 27.10.2020

Il Presidente

(dott. Antonio Stanislao Fiduccia)

Il Giudice relatore

(dott.ssa Caterina Lauro)